

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 295)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1958

Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 3 agosto 1957, n. 744, i professori non di ruolo abilitati all'insegnamento che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie statali nell'anno scolastico 1955-56, oppure nei due anni scolastici 1954-55 e 1956-57, hanno conseguito la stabilità nell'insegnamento.

Il secondo comma dell'articolo 1 di detta legge prevede che possono conseguire la stabilità anche gli insegnanti non di ruolo in possesso dei succitati requisiti di servizio, i quali si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ove ottengano un'abilitazione nella prima applicazione di detta ultima legge ed occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento di durata annuale.

La legge n. 1440 non ha tuttavia potuto avere fino ad ora applicazione in quanto debbono ancora essere iniziate le ispezioni e gli esami-colloquio per il conferimento dell'abilitazione didattica.

Nel frattempo molti tra i professori di cui sopra hanno conseguito l'abilitazione

per esami — e molti altri la conseguiranno nei prossimi mesi — per effetto della partecipazione al concorso-esami di Stato bandito con decreto ministeriale 26 agosto 1957 e chiedono logicamente di poter godere dei benefici già assicurati loro dalla legge, a patto che conseguano la semplice abilitazione didattica.

La necessità e l'urgenza del provvedimento possono essere meglio messe in evidenza dall'esame della situazione che si è venuta determinando, in base alla quale gli interessati sono indotti all'assurda decisione di rinunciare alla ben più ambita abilitazione per esami, per garantirsi il diritto alla stabilità dell'incarico.

Infatti la circolare ministeriale n. 230, del 3 luglio 1958, esclude dal conseguimento dell'abilitazione didattica sia i professori di ruolo, sia non di ruolo in possesso di una qualsiasi abilitazione conseguita per esami.

Ne consegue che coloro i quali hanno conseguito nelle prove scritte dell'ultimo concorso risultati positivi ed anche lusinghieri, si dovranno astenere dal presentarsi alle prove orali, nel timore che il conseguimen-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to dell'abilitazione per esami tolga loro il beneficio dell'abilitazione didattica; non certo perchè si tenga in maggior conto tale abilitazione, ma per il fatto che la legislazione attuale riconosce la possibilità di ac-

quistare in futuro il diritto alla stabilità, soltanto a coloro che conseguiranno l'abilitazione didattica.

Si propone pertanto all'esame degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito un'abilitazione per esami o la conseguano prima che vengano resi noti i risultati definitivi degli esami-colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica, in detti in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.